

ALLEGATO \_\_\_\_\_ alla deliberazione  
di CC n° 39 del 27/9/2012



# COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



## SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Detrazioni dell'imposta
- Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 4 Disciplina delle pertinenze
- Art. 5 Attività di accertamento
- Art. 6 Riscossione coattiva
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Sanzioni ed interessi
- Art. 9 Funzionario responsabile
- Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 11 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 12 Entrata in vigore



## **Art. 1** **Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria secondo i principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

## **Art. 2** **Detrazioni dell'imposta**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, oltre alle ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione per abitazione principale pari all'importo minimo previsto dalla legge. In tutti i casi l'importo delle detrazioni è rapportato al numero dei mesi, calcolato secondo le norme previste dal D.lgs. n. 504/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

## **Art. 3** **Modalità di versamento e di riscossione**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.

2. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

## **Art. 4** **Disciplina delle pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale (quella con la rendita catastale più



alta) per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art.2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

## **Art.5**

### **Attività di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

## **Art. 6**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nel presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

## **Art. 7**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, al netto degli interessi, sia inferiore ad € 12,00.

## **Art. 8** **Sanzioni ed interessi**

1. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 5 non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.lgs. 472/97 né quella prevista dall'art.14, comma 4, del D.lgs. n.504/92. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.

2. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

## **Art. 9** **Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

## **Art. 10** **Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

## **Art. 11** **Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

## **Art. 12** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

